

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF  
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 44/CGF – RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2007**

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO DECISIONI  
MERITO GARA SALERNITANA/TARANTO DEL 7.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007)

Con ricorso introdotto nel pieno rispetto delle prescrizione codicistiche, la Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 8 del 9.10.2007, con la quale, in relazione alla gara Salernitana - Taranto del Campionato Nazionale Allievi Girone M, veniva inflitta alla ricorrente, ex art. 17, comma 1, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 nonché l’ammenda di €100,00 per aver impedito il regolare svolgimento della stessa.

In punto di fatto era accaduto che alle ore 9:10 del giorno stabilito per l’incontro, l’arbitro designato a dirigerlo, accertata la mancata segnatura del terreno di gioco, invitava la società ospitante a provvedere in proposito entro le ore 10:00 fissate per la disputa della gara e che, in assenza del personale addetto, la richiesta tracciatura iniziava soltanto alle ore 10:45 per concludersi alle 11:00, conseguendo il rifiuto della società ospitata a scendere in campo.

L’assunto della ricorrente, secondo la quale quest’ultimo era sostanzialmente impraticabile per le precipitazioni straordinarie verificatesi in precedenza e che nonostante tale situazione essa medesima ricorrente si sarebbe “adoperata in modo ineccepibile” per un ritorno alla normalità, risulta smentito dall’esauriente rapporto arbitrale e dall’ancor più chiaro supplemento di referto: tali atti certificano, da un lato che “le condizioni del terreno di gioco consentivano tranquillamente la tracciatura del campo”, dall’altro che il ritardo nel compimento dell’incombenza era dovuto alla “mancanza della persona addetta a tale compito”, come ammesso dagli stessi dirigenti locali.

In presenza di siffatto stato delle cose è manifestamente un fuor d’opera invocare, come ha fatto la ricorrente, una (non recente) decisione della C.A.F. (Com. Uff. n. 28/C del 20.04.1989) secondo la quale l’impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia “assoluto” e soprattutto laddove “nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”.

Nella fattispecie, invero, posto che, come certifica l’arbitro, il terreno era tracciabile sin dalle ore 9:10, non appare revocabile in dubbio l’assenza di impedimenti assoluti, nonché la pure

indubitabile grave colpa della Società ospitante determinata dall'impossibilità di procedere tempestivamente, per difetto di personale, a rendere il terreno idoneo alla disputa dell'incontro.

Del tutto correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo ha applicato la disposizione di cui all'art. 17.1 C.G.S. con decisione non meritevole di censura: il ricorso va pertanto disatteso con le conseguenze di Regolamento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S. CAMILLA CALES CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. CASAGIOVE/CAMILLA CALES CALCIO A 5 DEL 13.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007))**

La A.S. Camilla Cales Calcio a 5, in relazione alla gara F.C.Casagiove/Camilla Cales Calcio a 5 del 13.10.2007, chiedeva al Giudice Sportivo che venisse comminata in danno del Casagiove la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17 comma 5 lett)a C.G.S., per aver schierato nella gara in questione il calciatore Di Lella Gianluca destinatario di un provvedimento DASPO, cioè di un provvedimento che prevede, ai sensi dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 e successive modifiche, il divieto, in linea di massima, di assistere a manifestazioni sportive.

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che ha respinto il ricorso (Com. Uff. n. 153 del 13.10.2007) omologando la gara, la Camilla Cales propone il presente reclamo, ribadendo che al calciatore Di Lella, quale destinatario di un provvedimento DASPO era inibito l'entrata in tutti i luoghi dove si svolgono gare sportive, ivi compreso quello dove si è svolta la gara cui ha partecipato direttamente .

Aggiunge poi, l'appellante, di non essere riuscito ad entrare in possesso del provvedimento DASPO.

L'appello va respinto, poiché, a prescindere dalla rilevanza o meno del provvedimento in questione nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di cui è nota l'autonomia goduta in relazione agli altri ordinamenti, l'appellante non ha provato in base al principio generale dell'onere della prova l'esistenza del provvedimento DASPO, che è alla base dell'atto di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Camilla Cales Calcio a 5 di Calvi Risorta (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL' A.S.D. CALCIO FEMMINILE ACESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE: DOMINA NEAPOLIS ACERRANA/CALCIO FEMMINILE ACESE DEL 21.10.2007; ACESE/LUDOS DEL 9.9.2007; AQUILE PALERMO/ACESE DEL 30.9.2007; ARGENTANESE/ACESE DEL 7.10.2007; ACESE/PINK SPORT TIME DEL 14.10.2007; ACESE/CENTRO ESTER DEL 23.9.2007; CAVALIERE MATERA/ACESE DEL 30.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Femminile Acese ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile deliberata e pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007, con la quale sono state irrogate la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e la perdita delle gare fino ad allora disputate, in ragione del fatto che alla gara avrebbe partecipato la calciatrice Assunta Maria Randello, non avente titolo a partecipare in quanto svincolata.

Nel ricorso viene dedotto l'errore in cui sarebbe caduto il Giudice Sportivo, essendo documentalmente provato che invece la predetta atleta era regolarmente tesserata con la società ricorrente.

Preliminarmente, la Corte rileva che il ricorso non è stato notificato a nessuno dei controinteressati.

Questo comporta l'inammissibilità dell'appello, essendo la notifica, al controinteressato, necessaria nel giudizio sportivo, avendo esso carattere impugnatorio.

Per questi motivi la C.G.F dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 37, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio Femminile Acese di Aci San'Antonio di (Catania), per omesso invio di copia del reclamo alle controparti.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Esposito Dr. Luigi Antonio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **4. RICORSO DELL'A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA CSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MARCUCCITTI GIUSEPPE, SEGUITO GARA ACQUAESAPONE MARINA/CIVITANOVA DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007)**

Decisione adottata in data 14.11.2007 sul reclamo di A.S.D. Acqua e Sapone CSA avverso provvedimento adottato in data 31.10.2007, Com. Uff. n. 153, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque.

Con il presente appello la A.S.D. Acquaesapone CSA impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha comminato (Com. Uff. n. 153 del 31.10.2007) a Marcuccitti Giuseppe, allenatore della stessa squadra, due giornate di squalifica per comportamento ingiurioso in occasione della gara Acquaesapone Marina/Civitanova del 27.10.2007.

In particolare deduce che il Marcuccitti "si è limitato a rimproverare il suo giocatore e non l'operato dell'arbitro che nella situazione era girato e non poteva assolutamente riconoscere l'origine della protesta."

L'appello va respinto, poiché nel referto arbitrale sono riportate delle espressioni ingiuriose ed irrispettose, che possono riferirsi solo all'arbitro e non ad altri.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Acquaesapone Marina CSA di Città Sant'Angelo (Pescara) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----  
**Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete